

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA — Presidente relatore ed est.

Francesco Antonino CANCILLA — Giudice

Gaspare RAPPA — Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 189/2026

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70168** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

EGBONDE Jeffrey (C.F. GBNJFR87H08Z335D) nato in Umoghunokhua (NIGERIA) in data 8 giugno 1987 e residente in Sciacca, vicolo Francipane, n.7, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Vaccaro del foro di Sciacca (C.F. VCCSRG83R05I533T) p.e.c. sergio.vaccaro@avvsciacca.legalmail.it, tel/fax 092521630, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Sciacca in via C. Marx n.7, come da procura rilasciata su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 20 maggio 2026 il relatore pres. Anna Luisa Carra, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto procuratore generale Salvatore Ganci e l'avv. Sergio Vaccaro per il

convenuto

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 12 dicembre 2025 e notificato a mani proprie in data 7 gennaio 2026, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio il sig. **EGBONDE Jeffrey**, come sopra generalizzato, per sentirlo condannare al pagamento della somma di **€ 10.061,12 (euro diecimilasessantuno/12),** oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

II. L'azione dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla comunicazione ex art. 129 c.p.p. del 29 marzo 2023 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca che trasmetteva la richiesta di rinvio a giudizio a carico del nominato in epigrafe per le fattispecie di reato di cui all' art. 81 cpv c.p. e art. 7, comma 1, del decreto -legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, nonché all'art. 316 ter c.p., in quanto l'Egbonde, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'art. 3 del decreto legge citato, con due domande integrative di responsabilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. c-*bis* del D.L n. 4/2019, presentate all'INPS nelle date del 29 settembre 2020 (prot. INPS-RDC-2020-2887324) e del 7 dicembre 2020 (prot. INPS-RDC-2020-3643201), ha dichiarato falsamente di essere residente in Italia da almeno 10 anni, al fine di percepire il sostegno economico del c.d. reddito di cittadinanza pari,

nel biennio in esame, a complessivi euro 10.061,12, interamente erogatogli.

Da accertamenti esperiti nell'ambito del procedimento penale dalla G.d.F. di Sciacca, compendiati nella comunicazione prot. 26863 del 16 gennaio 2023, è emerso, infatti, che il sig. Egbonde Jeffrey risultava essere residente in Italia – all'epoca della prima richiesta di provvidenza economica, da appena quattro anni, ovvero dal 12 gennaio 2016, data del primo ingresso in Italia in cui la Questura di Trapani dopo aver provveduto ad attribuirgli il codice fiscale lo ha inviato al centro di accoglienza di Custonaci. Risulta evidente, dunque, l'assenza dei presupposti per la percezione del beneficio economico previsto dalla normativa sopra richiamata.

La Procura erariale, in ordine alla sussistenza dei presupposti di diritto per poter contestare l'illecito amministrativo al sig. Egbonde, ha precisato che il quadro normativo che disciplina il R.d.C. consente di acclarare che detta misura non riveste natura di mero sussidio e che quindi non abbia finalità meramente assistenziale, essendo prevalente la finalità descritta nello stesso art. 1 del DL n. 4/2019, quale "*misura fondamentale di politica attiva del lavoro*": essa, infatti, pone a carico del richiedente e/o percettore un preciso sistema di obblighi di servizio, quali la sottoscrizione del patto per il Lavoro, una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, l'obbligo di aderire a percorsi di formazione ed inserimento, l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni reddituali o patrimoniali o personali, nonché di svolgere ricerca attiva di lavoro e di sostenere i colloqui e le prove di selezione,

tutte condizionalità idonee a delineare un sistema in cui il percettore è chiamato a contribuire al perseguimento dell'interesse pubblico primario sotteso alla norma, volta a dare concreta attuazione al dettato costituzionale che valorizza il "lavoro" da una parte come "diritto" (art.1) e per altro verso come un "dovere" (art. 4).

In punto di elemento soggettivo, la Procura erariale precisa che la violazione del chiaro e semplice obbligo di servizio, consistita nell'avere dichiarato il falso in ordine al requisito della durata della residenza in Italia, coniugata alla reiterazione delle condotte illecite (due domande) esprime una volontaria, dolosa violazione delle condizionalità imposte dalla norma, con conseguente illecito arricchimento da parte del percettore di fondi pubblici.

Pertanto, il Pubblico ministero, ricostruiti i fatti e le contestazioni di addebito, ha invitato a dedurre il sig. Egbonde Jeffrey con atto ritualmente notificato, contestandogli il danno erariale sopra specificato per complessivi **euro 10.061,12**.

Il convenuto si è avvalso delle facoltà preprocessuali mediante il deposito di deduzioni difensive che, tuttavia, il procuratore regionale ha ritenuto inidonee a scalfire l'impianto accusatorio e, conseguentemente, l'Egbonde è stato tratto a giudizio avanti questa sezione giurisdizionale con atto di citazione del 12 dicembre 2025, ritualmente notificato.

Con decreto in calce alla citazione in giudizio la Presidente della Sezione giurisdizionale ha fissato l'udienza del 20 maggio 2026.

Con comparsa di risposta depositata in data 29 aprile 2026 il convenuto

Egbonde si è costituito con il patrocinio dell'avvocato Sergio Vaccaro che ha contestato tutte le accuse chiedendo il rigetto della domanda attorea per le seguenti ragioni:

1) In primo luogo, il patrono del convenuto ha precisato che il suo assistito, con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Sciacca – nell'ambito del procedimento penale n. 100/2023 R.G.N.R. che ha dato luogo alla segnalazione di danno, ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti del sig. Egbonde Jeffrey "perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato" e, a tal fine, ha allegato la sentenza n. 133/2024, divenuta irrevocabile il 1° dicembre 2024. Riportandosi alla motivazione della sentenza del giudice penale, la difesa sottolinea che la declaratoria di incostituzionalità di uno dei requisiti richiesti dall'art. 2 del DL n. 4/2019, ovvero il requisito della permanenza decennale nel territorio italiano – ritenuto ragionevole nei limiti di cinque anni ai fini della dimostrazione del radicamento nel territorio – avrebbe fatto venir meno non solo l'illecito penale ma anche il presupposto dell'illecito erariale e la conseguente responsabilità. In tale senso deposita agli atti il permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura che presuppone l'accertamento della permanenza almeno quinquennale nel territorio italiano.
2) In secondo luogo, la difesa contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo tanto in termini di dolo che di colpa grave, atteso che il proprio assistito non aveva conoscenza della lingua italiana, come accertato in sede penale ove è stata dichiarata la nullità dell'avviso

di conclusione delle indagini preliminari e di tutti gli atti conseguenziali con ordine di traduzione in lingua diversa da quella italiana. In tale senso la difesa allega verbale Ud.prel. del 14 novembre 2023. Pertanto, poiché a quella data risulta acclarata la mancata conoscenza della lingua italiana risulta agevole desumere che all'epoca della presentazione delle domande tramite il patronato la mancata conoscenza della lingua italiana non abbia consentito all'Egbonde di comprendere appieno il disvalore della condotta e delle dichiarazioni rese ai fini dell'ottenimento del beneficio economico, con evidente insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo contestato dal P.M.

3) La difesa conclude per il rigetto della domanda con vittoria di spese, precisando che per questo giudizio il suo assistito ha presentato istanza di ammissione del patrocinio a spese dello Stato.

All'udienza del 20 maggio 2026 le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni, ribadendo le argomentazioni già sviluppate nei rispettivi atti.

Considerato in

DIRITTO

1.In primo luogo, va affermata la giurisdizione di questa Corte in ordine alla fattispecie in esame relativa all'indebita percezione del beneficio economico del c.d. "reddito di cittadinanza" (cfr. sentenze di questa Sezione n. 163/2024 e n. 348/2024 che, implicitamente, hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti in ordine al beneficio *de quo*).

La giurisdizione risulta, peraltro, pacificamente acclarata da costante giurisprudenza della II Sezione giurisdizionale centrale d'appello (cfr., per tutte, Sez.II App., sentenza n. 468/2022; Sez. II App. sentenza n. 83/2025) che ha operato un'attenta disamina del quadro normativo che regola il particolare beneficio economico, introdotto nell'ordinamento italiano dal D.L. n. 4 del 2019, al dichiarato fine di realizzare una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.

L'art. 1, comma 1, infatti, definisce il reddito di cittadinanza quale "misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro", oltre che di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, prevedendo a tal fine politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Ai sensi dell'art. 4, per beneficiare del reddito di cittadinanza è necessario rispettare numerose condizionalità, quali l'immediata disponibilità al lavoro (con l'obbligo di accettare una delle offerte di lavoro congrue proposte dall'Amministrazione) e l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione di un patto per il lavoro e, ove siano presenti particolari criticità, di un patto per l'inclusione sociale.

Al rispetto di tali condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare

corso di studi, salvi taluni casi specifici di esonero. Il venir meno agli obblighi comporta dirette conseguenze sulla percezione del beneficio, le quali, a seconda della gravità dell'inadempimento, vanno da una decurtazione delle somme da erogarsi sino alla decadenza o alla revoca dallo stesso beneficio, con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 4/2019 il reddito di cittadinanza è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2 del medesimo decreto-legge. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, la domanda di reddito di cittadinanza, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, condizione necessaria per l'erogazione del beneficio. L'art. 7, comma 5, inoltre, dispone la "decadenza" dal reddito di cittadinanza, ad eccezione dei casi di esclusione o esonero, quando uno dei componenti il nucleo familiare non sottoscrive il patto per il lavoro o il patto per l'inclusione sociale. Alla luce della normativa richiamata, la ratio dell'istituto del reddito di cittadinanza è stata individuata, nelle richiamate pronunce della Seconda Sezione centrale d'Appello, nella finalità di favorire la re-immissione nel mercato del lavoro di persone idonee, contrastando, in tal modo, il bisogno e il disagio sociale per i nuclei familiari più fragili e marginalizzati, privi di prospettive di occupabilità nel breve periodo, in ragione della prevalenza della dimensione di istituto di politica attiva dell'occupazione, con natura propulsiva rispetto al mondo del lavoro. La qualificazione del reddito di cittadinanza quale strumento di politica attiva del lavoro trova autorevole conferma nella

costante e univoca giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. La Consulta ha, infatti, affermato che il reddito di cittadinanza non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e di inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo (sentenza n. 126/2021); che il reddito di cittadinanza, non avendo solo natura meramente assistenziale ma anche di reinserimento lavorativo, non può essere equiparato all'assegno sociale (sentenza n. 137/2021), né, comunque, ad altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema rigoroso di obblighi e condizionalità (sentenze n. 122/2020 e n. 126/2021); che il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale e che a tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari (sentenze n. 19 del 2022, n. 34 del 2022 e n. 54/2024). Con recente sentenza n. 31/2025, la Corte costituzionale ha ribadito i propri orientamenti, affermando che … "*Le numerose pronunce in cui questa Corte si è occupata del Rdc sono state tutte risolte a partire dall'affermazione di una interpretazione, funzionale a inquadrarne correttamente la natura all'interno del sistema costituzionale, che è stata*

ripetutamente ribadita in termini univoci (*sentenze n. 1 del 2025, n. 54 del 2024, n. 34 e n. 19 del 2022, n. 137, n. 126 e n. 7 del 2021; ordinanza n. 29 del 2024*). *Ai fini della decisione delle questioni considerate in quei giudizi, infatti, è risultato sempre dirimente evidenziare la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario. … In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà. Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell'interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico. All'interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano, anch'esse finalizzate al percorso di integrazione sociale* (…)".

La qualificazione del reddito di cittadinanza quale strumento che, pur presentando indubbiamente anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve esclusivamente o prevalentemente in una provvidenza assistenziale e persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, non può che

implicare la sussistenza del rapporto di servizio tra chi beneficia della misura mirante al perseguimento della finalità prevista dalla legge e l'amministrazione erogatrice, in quanto l'inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell'interesse pubblico sotteso al finanziamento (*ex plurimis,* Cass. SS.UU., 17 febbraio 2022, n. 5228); il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (*ex plurimis*, Cass. SS.UU., 11 aprile 2023, n. 9659).

Con specifico riguardo al reddito di cittadinanza, deve ribadirsi che il beneficiario del reddito di cittadinanza è destinatario di risorse pubbliche alle quali è impresso uno specifico vincolo di destinazione (consistente nella partecipazione al programma pubblicistico di inserimento nel mercato del lavoro) e che il prevalente fine pubblico del beneficio economico corrisposto è pacificamente costituito dall'inserimento nel mondo del lavoro di persone in condizioni di disagio sociale ed economico. Va, pertanto, riconosciuta la sussistenza del rapporto di servizio tra il beneficiario della misura e l'amministrazione erogatrice e conseguentemente va affermata la giurisdizione contabile in materia.

In punto di diritto, va sottolineato, infine, che la citata sentenza della Corte cost. n.31 del 12 febbraio -20 marzo 2025, ha dichiarato

"l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n.26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia <per almeno 10 anni>, anziché prevedere <per almeno cinque anni>.

3. Passando all'esame del merito della vicenda, il Collegio sottolinea che l'odierno convenuto Egbonde Jeffrey, al fine di ottenere il beneficio economico di cui all'art. 3 del D.L n. 4/2019, con due distinte domande integrative di responsabilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. c-*bis* del decreto-legge citato, presentate all'INPS per il tramite del CAF nelle date del 29 settembre 2020 (prot. INPS-RDC-2020-2887324) e del 7 dicembre 2020 (prot. INPS-RDC-2020-3643201) ha dichiarato di essere residente in Italia da almeno 10 anni, al fine di percepire il suddetto sostegno economico pari, nel biennio in esame, a complessivi euro 10.061,12, interamente erogatogli.

Da accertamenti esperiti nell'ambito del procedimento penale dalla G.d.F. di Sciacca, compendiati nella comunicazione prot. 26863 del 16 gennaio 2023 del è emerso che il sig. Egbonde Jeffrey risultava essere residente in Italia – all'epoca della prima richiesta di provvidenza economica, da appena quattro anni, ovvero dal 12 gennaio 2016, data del primo ingresso in Italia in cui – inviato dalla Questura di Trapani al centro di accoglienza di Custonaci – gli è stato attribuito il numero di codice fiscale. Risulta evidente l'assenza dei presupposti per la percezione del beneficio economico previsto dalla normativa sopra

richiamata.

In ordine al requisito minimo di residenza in Italia ai fini della percezione del beneficio economico, con la sentenza n. 31 del 2025, depositata il 26 marzo 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».

Tuttavia, poiché l'odierno convenuto risultava residente in Italia solamente dal 12 gennaio 2016, sia al momento della domanda del 29 settembre 2020 che di quella del 7 dicembre 2020 non era in possesso, in ogni caso, di tale requisito quinquennale.

Da ciò consegue, ad avviso del Collegio, che il reddito di cittadinanza è stato erogato al sig. Egbonde Jeffrey indebitamente, per difetto del requisito minimo di permanenza nel territorio italiano.

Il Collegio, pertanto, rileva che l'ente erogatore INPS ha titolo per procedere al recupero dell'indebito nei confronti del percettore in via amministrativa e secondo le disposizioni del codice civile, previa verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi convenzionalmente assunti dal CAF che ha compilato ed inserito a sistema la domanda dell'odierno convenuto.

Il Collegio rileva tuttavia che, ferma restando l'assenza del requisito di permanenza quinquennale che rende indebita la prestazione,

l'applicazione del regime della responsabilità ammnistrativa proprio dei dipendenti pubblici, anche quando il rapporto di servizio in senso lato sia configurato nei confronti di privati organicamente estranei alla P.A., percettori di provvidenze pubbliche, come segnatamente affermato anche per i percettori del Reddito di cittadinanza (cfr. Sez App. II, n. 468/2022; Sez. Giur. Regione siciliana n. 163/2024) impone, invero, pur sempre (ed anzi a maggior ragione, atteso che trattasi di soggetti privati attratti nel regime di responsabilità proprio del funzionario pubblico, sovente non scolarizzati o – laddove stranieri- non in possesso di adeguata comprensione della lingua italiana) l'applicazione della regola secondo cui l'agente pubblico risponde solo delle condotte connotate da dolo o colpa grave, il cui onere della prova grava sul Requirente.

Nella prospettazione attorea la condotta del convenuto è contestata a titolo di dolo, sulla scorta della constatazione del mero inserimento nel modulo di richiesta del R.d.c. - sotto la voce "requisiti autodichiarati"(cfr. all. n.3 informativa G.d.F) - della sussistenza del requisito della residenza in Italia richiesto dalla legge, ritenendo implicitamente implausibile l'errore incolpevole da parte del richiedente, tenuto conto della circostanza che la dichiarazione di residenza in Italia per un periodo non inferiore ai dieci anni si discosta significativamente dal periodo di residenza effettivo di quattro anni, come risultante dalle indagini esperite dalla G.d.F. di Sciacca.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che nel caso in esame parte attrice non abbia fornito prova sufficiente della sussistenza del dolo, inteso come

volontà di arrecare un danno all'amministrazione e non come mera volontà della condotta, secondo quanto richiesto dalla norma di cui all'art. 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha inserito all'art. 1, c. 1, secondo periodo la locuzione "*la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso*", norma applicabile alla fattispecie in esame, atteso che le domande presentate dall'odierno convenuto sono successive all'entrata in vigore della disposizione.

Ad avviso del Collegio, infatti, è emerso che il convenuto non avesse piena cognizione, all'epoca dei fatti, della lingua italiana, circostanza che in sede penale – come allegato dalla difesa – ha indotto il Giudice penale a dichiarare in data 14 novembre 2023 la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e di tutti gli atti conseguenziali, ordinando la restituzione degli atti del P.M. al fine di provvedere ad una traduzione in lingua diversa da quella italiana (cfr. all. n. 3 della memoria difensiva).

Ciò induce a ritenere che all'epoca della presentazione della domanda (nel 2020) la comprensione della lingua italiana non potesse essere che del tutto elementare e fosse difficilmente configurabile la piena consapevolezza di quanto contenuto nei complessi e criptici moduli compilati direttamente dall'operatore del CAF nonché delle conseguenze, anche penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Il ruolo dell'operatore del CAF (ente in rapporto convenzionale con l'INPS preposto ad indirizzare l'utenza nella compilazione ed inoltro delle domande, acquisendo la documentazione e identificando il

richiedente) nei confronti dei cittadini extracomunitari – specialmente con scarsa conoscenza della lingua italiana - si appalesa fondamentale in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti preliminari per accedere ai benefici del R.d.c., dovendo gli operatori dei CAF rifiutare l'accettazione della domanda nelle ipotesi in cui emergano - anche con riferimento ai requisiti "autodichiarati", evidenti indizi di erroneità e/o falsità, tali da far dubitare della spettanza della provvidenza economica. Nel caso in esame risultavano esibiti dal convenuto un codice fiscale rilasciato nel 2016 ed una carta di identità rilasciata nel 2019, oltre che le attestazioni ISEE, documenti che potevano ragionevolmente far supporre che l'Egbonde non si trovasse nel territorio italiano da almeno dieci anni (questo era il requisito richiesto al momento della presentazione della domanda). Il ruolo dei CAF, infatti, non è quello di mero intermediario ma di ente in rapporto di servizio con l'INPS tenuto a provvedere ad inserire al sistema domande che siano almeno *prima facie* conformi alla normativa vigente. Sul punto, il Collegio evidenzia che nessun ulteriore accertamento – riferito alla fattispecie concreta - è stato svolto dai militari della Guardia di Finanza di Sciacca né dal Procuratore requirente: i primi, infatti, si sono limitati ad effettuare le verifiche attraverso le banche dati in uso circa la sussistenza dei requisiti di carattere oggettivo necessari per l'ottenimento del R.d.c. né la Procura attrice ha ritenuto di approfondire il ruolo dei CAF e dell'operatore che ha materialmente compitato al terminale la domanda ed acquisito la documentazione presentata dall'Egbonde Jeffrey (modello ISEE, Carta di identità e

Codice Fiscale), analogamente a come abitualmente vengono svolte le indagini in tema di percezione indebita di contributi all'agricoltura da parte di Agea.

La carenza di attività istruttoria in tal senso tanto da parte della Guardia di Finanza che da parte della Procura regionale impedisce di valutare quanto abbia influito l'operatore del CAF nel rappresentare all'Egbonde i termini di ammissibilità al beneficio del R.d.c. e se quest'ultimo sia stato indotto in errore, tenuto conto, come sopra precisato, che risulta agli atti la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del convenuto che ha esibito la documentazione richiesta e che non ha sottoscritto con firma autografa alcuna dichiarazione, trattandosi di moduli precompilati inseriti a sistema dall'operatore del CAF. Peraltro, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo non risulta neppure corroborato dalla sentenza penale che ha dichiarato il non luogo a procedere per tutti i capi di accusa, ivi compresa la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p.

Il Collegio, pertanto, ritiene che nel caso in ispecie la Procura non abbia fornito prova sufficiente della "volontà di arrecare un danno all'amministrazione" necessaria per l'affermazione della responsabilità amministrativa e dichiara esente l'odierno convenuto dagli addebiti contestati.

Nella memoria di costituzione il difensore del convenuto ha avanzato domanda di ammissione del patrocinio a spese dello Stato: tuttavia, quest'ultima deve essere dichiarata inammissibile in quanto non ritualmente presentata ai sensi delle disposizioni del d.P.R. 30 maggio

2022, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda della Procura regionale e, per l'effetto, dichiara il convenuto Egbonde Jeffrey esente da responsabilità amministrativa;

-condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore di Egbonde Jeffrey- delle spese del giudizio che sono liquidate in euro 1.955,00 (millenovecento cinquantacinque/00), oltre IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.

La Presidente rel ed est.

Anna Luisa Carra

(F.to digitalmente)

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(*F.to digitalmente)*